

## ACCERTAMENTO

### **Indagini bancarie: accertamenti estesi ai conti dei familiari**

di Marco Bargagli

Come noto, nel peculiare settore degli **accertamenti bancari**, l'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#) prevede che gli uffici delle imposte possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona o per mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Inoltre, in **tema di interposizione fittizia**, la normativa di riferimento è contenuta nell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), a mente del quale in **sede di rettifica o di accertamento d'ufficio** sono imputati al contribuente **i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti** quando **sia dimostrato**, anche sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti**, che egli ne è **l'effettivo possessore per interposta persona**.

Circa la facoltà di **estendere gli accertamenti bancari a soggetti terzi**, la **prassi operativa** ha affermato che le **risultanze delle indagini finanziarie** possono essere utilizzate anche **nei confronti di una persona, fisica o giuridica, diversa** da quella nei cui riguardi **la procedura sia stata posta in essere**.

Anzitutto, le **movimentazioni risultanti sui conti di un soggetto terzo**, acquisiti con le modalità di rito possono essere, in realtà, **riferibili al contribuente** (c.d. **"titolare di fatto del rapporto"**). In tale circostanza, siamo di fronte ad un'ipotesi di **fittizia intestazione**.

Tuttavia, a **titolo esemplificativo** può verificarsi che:

- siano stati acquisiti **rapporti finanziari cointestati al contribuente e ad un terzo** (es. il coniuge), ovvero intestati esclusivamente ad un terzo ma sui quali il contribuente abbia **delega ad operare**, in ordine ai quali non emergano ipotesi di fittizia interposizione;
- dai conti del contribuente **risultino movimentazioni finanziarie** che abbiano **soggetti terzi** quali **controparti** (ad esempio, destinatari o mittenti di bonifici, emittenti assegni);
- **emergano** dai rapporti acquisiti in capo al contribuente verificato o controllato garanzie prestate da terzi o rese a favore di questi ultimi.

Nelle ipotesi testé delineate, sarà sempre possibile **utilizzare i dati finanziari nei confronti del soggetto diverso dal contribuente formale destinatario delle indagini finanziarie** (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, **circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, volume II - parte IV - capitolo 6 **"Utilizzo e valenza delle**

*risultanze delle indagini finanziarie*", pag. 266).

Sempre in tema di **utilizzabilità dei dati e notizie acquisiti su conti correnti formalmente intestati a terzi soggetti**, si è recentemente espressa la suprema **Corte di cassazione, sezione 6<sup>a</sup> civile**, con l'[ordinanza n. 22089 dell'11.09.2018](#), nella quale è stata ammessa la possibilità di **estendere gli accertamenti bancari anche ai conti intestati a familiari** sui quali il soggetto verificato ha **delega ad operare**.

La **controversia** è nata a fronte dell'impugnazione di un **avviso di accertamento** emesso a carico di un **libero professionista**, in esito a una **verifica fiscale** da cui erano emersi **maggiori ricavi conseguiti** dal contribuente sulla base della **documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso**.

**Inoltre**, erano state **acquisite le movimentazioni** risultanti dal **conto corrente bancario** cointestato al **medesimo soggetto passivo e al coniuge**, nonché a **quello intestato ai genitori**, sul quale lo stesso contribuente **aveva delega ad operare**.

Gli ermellini hanno accolto la tesi dell'**Amministrazione finanziaria** affermando che in **tema di accertamento delle imposte sui redditi**, al fine di **superare la presunzione** posta a carico del contribuente (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), **non è sufficiente una prova generica** circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è **necessario che lo stesso soggetto fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni**, ovvero **dell'estraneità delle stesse alla sua attività**.

Tale principio si applica, *"in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica"*.

In definitiva, sulla base di un **consolidato orientamento espresso in sede di legittimità**, in tema di accertamento del reddito d'impresa, gli [articoli 32, n. 7, D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#) autorizzano l'**Ufficio finanziario** a procedere all'**accertamento fiscale** anche attraverso **indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi**, ma che si ha **motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente**.

Infine, sempre a parere della suprema Corte, *"in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi*

*riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente”.*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
**LA GESTIONE DELLA VERIFICA FISCALE POST  
CIRCOLARE GDF 1/2018**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)